

Codice DB1107

D.D. 18 marzo 2011, n. 211

D.P.R. 299/2001 artt. 25,26 e 27 - Programmazione corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari in agricoltura ("patentini") e modalita' di autoapprendimento - Disposizioni per l'attivita' anno 2011.

Visto il D. Lgs. 194/95, in attuazione della Direttiva CEE 91/414 in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari,

visto il D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 riguardante il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";

tenuto conto, in particolare, degli artt. 25, 26 e 27 del suddetto D.P.R., che stabiliscono le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ("patentino") dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi e dei corsi di aggiornamento;

visto che la validità dell'autorizzazione è di 5 anni, come stabilito dal D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 art. 26, e che il rinnovo avviene con le stesse procedure del rilascio (frequenza corso, esame finale);

visto che l'autorizzazione all'acquisto viene rilasciata alle persone che abbiano ottenuto una valutazione positiva e che tale valutazione viene effettuata secondo le modalità indicate da ciascuna Regione;

visto la DGR n. 53-467 del 2.8.2010 che ha introdotto la semplificazione delle procedure del percorso formativo, prevedendo per i soli corsi di rinnovo, in alternativa alla frequenza dei corsi in aula, di effettuare la preparazione all'esame finale secondo le modalità dell'autoapprendimento da attuarsi presso il domicilio degli interessati;

vista la L.R. n. 17/99 art.2 comma 1 lettere d) e n), con la quale si conferisce la funzione relativa al rilascio o rinnovo dei "patentini" alle Province;

vista la L.R. n. 17/99 art. 6 comma 1 lettere a) e b), con la quale resta riservata alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento e di emanazione di norme, disposizioni e direttive in materia;

visto che si ritiene necessario disciplinare con la presente determinazione tutti gli aspetti procedurali e finanziari relativi alla programmazione dei corsi per il rilascio o il rinnovo dei patentini nonché alle modalità di autoapprendimento per l'attività 2011;

sentito il Comitato ex art. 8 della L.R. 17/99 nella seduta del 16.3.2011;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001,

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008,

determina

di approvare le disposizioni per l'anno 2011, riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione, che normano la programmazione e la gestione dei corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari ("patentino") nonché le modalità di autoapprendimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR n. 22/2010.

Il Dirigente
Caterina Ronco

Allegato

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA

- D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290, artt. 25, 26 e 27
- D. Lgs. 194/95
- Circolare Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988
- Circolare Ministero della Sanità n. 14 del 30.4.1993.
- Legge 845/78
- L.R. 63/95
- L.R. n.17/99
- D.M. 166/2001
- DGR n. 77-4447/2001
- DGR n. 29-3181/2006
- Dlgs. 163/2006

In particolare il D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 agli artt. 25, 26 e 27 stabilisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ("patentino") dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi e dei corsi di aggiornamento;

Considerato che, per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari classificati "molto tossici" "tossici" e "nocivi", è fatto obbligo per l'acquirente di essere in possesso della relativa autorizzazione ("patentino") che viene rilasciata previa frequenza di un corso o rinnovata in alternativa seguendo un percorso di autoapprendimento con relativo esame, le presenti disposizioni disciplinano la programmazione l'organizzazione e la gestione dei corsi per il rilascio o il rinnovo dei "patentini" nonché le modalità di autoapprendimento per l'anno 2011.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 Competenze

Ai sensi della L.R. n. 17/99 art.2 comma 1 lettere d) e n) la funzione relativa al rilascio o rinnovo dei "patentini" è trasferita alle Province.

Ai sensi della stessa L.R. n. 17/99 art. 6 comma 1 lettere a) e b) resta riservata alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento e di emanazione di norme, disposizioni e direttive in materia.

2.2 Enti gestori ed affidamento dei corsi.

Possono presentare domanda per l'affidamento della programmazione, organizzazione e gestione dei corsi per il rilascio o rinnovo del "patentino" nonché per la gestione delle sessioni di esame relative ai candidati che scelgono il percorso di autoapprendimento, tutti gli Enti previsti dalla legge 28 dicembre 1978, n. 845 e dalla L.R. 63/95 aventi i requisiti indicati e per i quali non sussistano le cause di esclusione per l'affidamento di cui all'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 (Enti gestori).

Inoltre tali Enti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, l'accreditamento ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, rilasciato dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte per la macrotipologia C formazione continua per lavoratori occupati.

Ogni Provincia competente per territorio, per affidare agli Enti gestori l'organizzazione e la gestione dei corsi e del percorso di autoapprendimento, deve stipulare con essi apposita convenzione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

La stipula della convenzione è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

2.3 Tipologia e durata dei corsi

Coloro che non sono in possesso del "patentino", sono tenuti alla frequenza di un corso di 20 ore complessive, di cui 18 ore di lezioni e 2 ore dedicate allo svolgimento dell'esame finale. La durata massima delle lezioni serali è di 3 ore e, nel caso di lezioni giornaliere, non deve essere superiore alle 4 ore con orario continuato e non oltre alle 8 ore con orario spezzato (con un intervallo di almeno un'ora).

Coloro che sono già in possesso del "patentino" e devono rinnovarlo possono in alternativa:

- 1) frequentare un corso di aggiornamento di 5 ore complessive, di cui 1 lezione da 3 ore e 2 ore dedicate allo svolgimento dell'esame finale; naturalmente possono facoltativamente frequentare anche i corsi di 20 ore;
- 2) accedere al percorso di autoapprendimento come descritto al punto 3.

Coloro che devono rinnovare il patentino possono frequentare il corso o aderire al percorso di autoapprendimento fino ad un anno di anticipo rispetto alla scadenza dello stesso.

Coloro che possiedono il "patentino" scaduto da più di 5 anni, devono obbligatoriamente frequentare il corso di 20 ore.

La validità del "patentino" è di 5 anni, così come previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001. Tale durata è, comunque, automaticamente prorogata sino al conseguimento dell'idoneità ottenuta in seguito allo svolgimento del primo corso utile svolto in ambito provinciale; la proroga della durata ha termine immediato, qualora il candidato risultasse non idoneo agli esami finali

L'accesso al percorso di autoapprendimento deve essere intrapreso in modo da permettere di sostenere l'esame entro la data di scadenza del patentino..

2.4 Programma dei corsi e delle docenze.

Il programma dei corsi è quello elaborato dall'apposita Commissione del Ministero e riportato integralmente nell'allegato alla Circolare del Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988.

Può essere utilizzato come testo base la versione di Ottobre 2008 della "GUIDA ALL'USO CORRETTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI" edita dall'Assessorato Regionale Agricoltura con allegato l'elenco delle domande d'esame per il conseguimento dell'idoneità all'acquisto dei prodotti fitosanitari in agricoltura, aggiornate in base alla vigente normativa.

I docenti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze agrarie o forestali o chimica e diplomi universitari equipollenti;
- laurea in medicina o biologia o farmacia e diplomi universitari equipollenti;
- diploma di perito agrario o agrotecnico o enotecnico.

Si ritiene opportuno lo svolgimento di una lezione da parte di un medico delle A.S.L. nei corsi di 20 ore.

2.5 Esami finali.

Al termine del corso, tutti gli allievi che avranno frequentato almeno 15 ore di lezione effettive (per i corsi di 20 ore complessive) o che avranno frequentato la lezione di 3 ore (per i corsi di 5 ore complessive) o coloro che hanno aderito al percorso di autoapprendimento, saranno ammessi a sostenere le prove finali alla presenza di una apposita commissione composta da:

- un dipendente della Provincia – Settore/Servizio dell'Agricoltura competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;
- un dipendente della Azienda Sanitaria Locale - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) competente per territorio;
- un dipendente della Azienda Sanitaria Locale – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) - competente per territorio;
- un rappresentante dell'Ente Gestore.

La convocazione della commissione è effettuata da ogni Provincia – Settore/Servizio dell'Agricoltura competenti per territorio.

Sarà compito di ogni Provincia richiedere all'A.S.L. e all'Ente gestore di designare i rappresentanti quali membri della commissione d'esame; gli Enti gestori dovranno accordarsi con i Settori dell'Agricoltura di ogni Provincia per le date e gli orari di ogni singolo esame.

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno tre componenti la medesima. Il Presidente deve essere sempre presente.

All'atto delle prove di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento con fotografia e l'attestazione del versamento di €uro 5,16, previsto per l'iscrizione all'esame, da effettuare sul conto corrente intestato alla Tesoreria di ogni Provincia competente per territorio con la causale del versamento: "quota di partecipazione all'esame per il rilascio o rinnovo del patentino per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari".

Il versamento di €uro 5,16, che ogni allievo deve effettuare alla Provincia competente quale quota di partecipazione all'esame, può essere eseguito dall'Ente gestore in un'unica soluzione; in questo caso, l'Ente gestore, al momento dell'esame, esibirà al Presidente della Commissione la distinta dei candidati per i quali è stato effettuato il versamento cumulativo accompagnata dalla relativa attestazione.

L'esame finale consisterà nella compilazione di un questionario di 20 domande scelte tra quelle inserite nella Circolare del Ministero della Sanità n. 14 del 30.4.1993 e aggiornate dall'Assessorato Regionale Agricoltura con Determinazione n. 924 del 4.11.2008.

La risposta esatta ad ogni domanda comporterà un valore da 3 ad 8 punti, in relazione all'importanza della domanda, per un totale massimo di 100 punti.

Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio o rinnovo del patentino se avrà totalizzato almeno 60 punti.

Ai candidati che hanno superato l'esame con esito positivo la Commissione esaminatrice rilascerà una dichiarazione che certifica il diritto dei medesimi ad inoltrare domanda alla Provincia competente – Settore/Servizio dell'Agricoltura per il rilascio o rinnovo del "patentino".

Il candidato che ha superato l'esame deve inoltrare domanda per il rilascio del "patentino" entro dodici mesi dalla data dell'esame.

Il candidato, a far data dal primo esame in cui è risultato assente, ha un anno di tempo a disposizione per sostenerlo.

Il candidato che non ha superato l'esame, può sostenerlo altre due volte entro un anno dal primo esame.

Il candidato che non ha superato l'esame per tre volte, deve rifrequentare il corso.

L'utente che ha il patentino in corso di validità e che ha frequentato con esito positivo il corso, dovrà richiedere il rilascio del patentino rinnovato non oltre dodici mesi dalla data di scadenza dello stesso.

Scaduto tale periodo, il candidato deve risostenere l'esame finale.

2.6 Partecipanti ai corsi.

Le iscrizioni, la frequenza ai corsi e la partecipazione agli esami per il conseguimento del "patentino" sono aperte a tutti gli allievi che abbiano compiuto il 18^a anno di età, mentre non esiste limite massimo di età.

Sono ammesse le iscrizioni e le frequenze ai corsi di allievi minorenni che al momento dell'iscrizione abbiano compiuto 17 anni e sei mesi, i quali potranno sostenere l'esame solo al compimento del 18^a anno.

Dalla frequenza dei corsi e dal relativo esame finale sono esentati i laureati in Scienze Agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici (D.P.R. 290/2001 art. 26 comma 6), che potranno ottenere il "patentino" dalle Province, previa presentazione di specifica richiesta di rilascio o rinnovo su apposita modulistica scaricabile dall'applicativo informatico.

Inoltre l'esenzione viene estesa anche alle lauree triennali delle classi 20 e le lauree specialistiche delle classi 74/S e 77/S:

Dalla frequenza dei corsi sono esentati i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici (D.P.R. 290/2001 art. 27 comma 3). Tali categorie devono sostenere solamente l'esame finale.

Per i corsi di 20 ore, il numero minimo degli allievi iscritti è di 10 fino ad un massimo di 40, mentre per i corsi di 5 ore il numero minimo è di 10 fino ad un massimo di 50 allievi.

In casi particolari il limite massimo degli allievi potrà essere superato per far fronte a esigenze specifiche motivate e riconosciute dalle Province - Settori/Servizi dell'Agricoltura competenti all'approvazione del programma operativo.

Per i corsi di 20 ore, possono essere iscritti nuovi allievi fino al massimo previsto, entro la seconda lezione.

Nel caso in cui alla prima lezione del corso sia presente un numero di allievi inferiore a quello minimo prima indicato, l'Ente gestore può:

- sospendere il corso e riprenderlo nel momento in cui venga raggiunto il numero minimo previsto, comunicando alla Provincia – Settore/Servizio dell'Agricoltura competente il nuovo calendario delle lezioni,

oppure

- attivare il corso con gli allievi presenti.

Per i partecipanti residenti nella Regione Piemonte, la Provincia competente a rilasciare i patentini è quella in cui il candidato ha sostenuto l'esame finale.

Per contro, per i partecipanti residenti fuori regione, le Province possono rilasciare o rinnovare il patentino, qualora vengano soddisfatte entrambe le seguenti due condizioni:

- 1) che l'allievo dimostri di esercitare un'attività sul territorio piemontese per cui è funzionale il possesso del patentino;
- 2) che l'allievo abbia frequentato il corso nell'ambito del territorio piemontese

2.7 Sede dei corsi.

I locali destinati ai corsi e le suppellettili ivi presenti devono avere le caratteristiche di sicurezza, di idoneità e di comfort per ospitare il numero di allievi iscritti.

E' possibile richiedere alle competenti autorità scolastiche, come previsto dalla legge 845/78, la disponibilità di uso di strutture delle scuole presenti sul territorio.

3. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE PERCORSO FORMATIVO.

La Regione Piemonte, con Deliberazione n. 53-467 del 2.8.2010, ha ritenuto opportuno, tenuto conto dell'impegno lavorativo dei potenziali interessati a frequentare i corsi sopraccitati, introdurre una semplificazione delle procedure del percorso formativo, offrendo la possibilità, in alternativa alla frequenza dei corsi in aula, di effettuare la preparazione all'esame finale secondo le modalità dell'autoapprendimento

3.1 Procedure di accesso all'autoapprendimento.

Possono accedere al percorso di autoapprendimento gli interessati che devono rinnovare il "patentino" purchè in scadenza entro il 30.4.2012, residenti in Piemonte e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Gli interessati al rinnovo del "patentino" che intendono intraprendere il percorso di autoapprendimento devono procedere :

- ad accedere o dal proprio computer o attraverso gli Enti gestori al sito web: www.regione.piemonte.it/agri/patentini_fitosanitari, a partire dal 28.3.2011
 - ad indicare gli estremi del "patentino" in scadenza.
 - alla individuazione della Provincia prescelta;
 - alla scelta dell'Ente gestore presso cui si intende sostenere l'esame (si fa presente che gli Enti gestori sono quelli dell'attività 2010);
 - all'inserimento del periodo, compreso tra il 2 maggio 2011 ed il 30 aprile 2012, in cui si intende presumibilmente sostenere l'esame;
 - alla registrazione ed invio per via telematica del modulo alla Provincia individuata e all'Ente gestore prescelto;
 - allo scarico e stampa del materiale didattico ("Guida all'uso dei prodotti fitosanitari") o al ritiro della medesima pubblicazione presso la Provincia o l'Ente gestore.
- Il sistema permette di scaricare una ricevuta di registrazione al percorso di autoapprendimento.

3.2 Procedure di iscrizione all'esame.

Al termine del percorso formativo di autoapprendimento il candidato, al fine di rinnovare il "patentino", deve superare uno specifico esame, da sostenersi nell'ambito delle sessioni di

esame già predisposte per i candidati che hanno seguito il corso, presso la Provincia prescelta, così come definito nel paragrafo 2.5.

Qualora i candidati che hanno scelto l'autoapprendimento fossero in eccedenza rispetto ai candidati che hanno frequentato il corso, ogni Ente gestore può organizzare sessioni specifiche di esame solamente per tali candidati.

Sarà cura dell'Ente gestore comunicare al candidato data, ora e luogo dell'esame, tenendo conto del periodo di riferimento indicato in domanda.

Il candidato è tenuto a confermare la propria presenza all'Ente gestore almeno una settimana prima dello svolgimento della sessione di esame.

Il candidato è ammesso all'esame solo a seguito di versamento di € 5,16 da effettuare sul conto corrente intestato alla Tesoreria di ogni Provincia competente per territorio con la causale del versamento: "quota di iscrizione all'esame finale per il rinnovo del patentino per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari" e di consegna alla Commissione del talloncino che attesta l'avvenuto pagamento, nonché della presentazione della ricevuta di registrazione al percorso di autoapprendimento.

L'esame consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande scelte tra quelle inserite nella "Guida all'uso dei prodotti fitosanitari"

Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rinnovo del patentino se avrà totalizzato almeno 60 punti.

3.3 Mancato superamento esame.

Qualora il candidato che ha intrapreso il percorso di autoapprendimento non abbia superato per due volte consecutive l'esame volto al rinnovo del "patentino", dovrà obbligatoriamente frequentare un corso gestito con la metodologia di apprendimento "in aula".

4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Le procedure relative alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'erogazione finanziaria sono quelle di seguito specificate.

4.1 Risorse finanziarie e riparto fondi alle Province.

Al pagamento dell'importo stabilito per l'attività si farà fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2011, ai sensi del D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 e della L.R. 63/95.

Con DGR n. 45-761 del 7.10.2010, ai sensi della L.R. 17/99, è stata definita una disponibilità finanziaria per il 2011 ed eventuale attività transitoria di cui al punto 4.6, pari a € 250.000,00.

Questa verrà trasferita alle Province, con successiva Determinazione, nel seguente modo:

1) 80% della disponibilità, pari a € 200.000,00, ripartita sulla base dei seguenti parametri:

- 10% suddiviso in parti uguali.
- 90% in base al numero dei "patentini" rilasciati nella singola provincia nel periodo 2005 - 2009.

2) 20% della disponibilità, pari a € 50.000,00, ripartita proporzionalmente sulla base dei programmi operativi ammissibili e su richiesta di ciascuna Provincia, subordinata all'impiego di eventuali fondi residui.

Ogni Provincia provvederà successivamente, con proprio provvedimento, a impegnare a favore degli Enti gestori i fondi loro trasferiti.

4.2 Applicazione criteri per ogni singola Provincia.

Qualora l'importo complessivo delle richieste pervenute superi la disponibilità finanziaria di ogni singola Provincia (comprensivo di budget annuale assegnato + eventuali residui degli anni precedenti + ulteriori integrazioni richieste alla Regione), ad ogni Ente ritenuto ammissibile si provvederà ad attribuire punti in funzione dei seguenti criteri:

1. Criterio generale:

Assegnazione del 5% della disponibilità finanziaria provinciale a ciascun Ente ritenuto ammissibile o comunque di un importo minimo per la realizzazione di almeno un corso da rinnovo o da rilascio.

| |
|--|
| <u>2. Criteri di selezione:</u> |
| a) Corsi ai sensi del D.P.R. 290/01, finalizzati al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari in agricoltura, effettivamente svolti nel triennio 2007 - 2008 - 2009: punti 10 per ogni anno di riferimento |
| b) Numero di corsi di cui al punto a) realizzati <u>per anno</u> nel triennio 2007 - 2008 - 2009: punti 5 da 1 a 5 corsi punti 10 da 6 a 10 corsi punti 20 da da 11 a 20 corsi punti 30 da 21 a 30 corsi punti 40 oltre 30 corsi |
| c) Numero di partecipanti ammessi all'esame finale ai corsi di cui al punto a) <u>per anno</u> nel triennio 2007 - 2008 - 2009: punti 5 da 1 a 100 punti 10 da 101 a 150 punti 20 da 151 a 200 punti 30 da 201 a 300 punti 40 oltre 300 |
| d) Percentuale di realizzazione* dei corsi di cui al punto a) in relazione al programma finanziato <u>per anno</u> nel triennio 2007 - 2008 - 2009: punti 5 dal 20% al 50% punti 15 dal 51% al 75% punti 20 dal 76% al 100% <i>*nel caso di numeri decimali si procederà ad arrotondare per eccesso oltre lo 0,5</i> |

Ad ogni Ente ritenuto ammissibile vengono attribuiti i punti ottenuti dall'applicazione di ogni criterio considerato in modo da ottenere la percentuale sul punteggio complessivo.

Tale percentuale viene rapportata alla disponibilità finanziaria di ciascuna Provincia in modo da ottenere l'importo ammesso al finanziamento di ogni Ente, al netto dell'importo minimo garantito a tutti gli Enti.

Qualora l'importo ammesso risulti superiore a quello richiesto dall'Ente si procederà alla rimodulazione della parte eccedente con i medesimi criteri di cui sopra, e si procederà alla ripartizione della stessa in proporzione ai punti ottenuti fra gli Enti in graduatoria che hanno ricevuto un importo inferiore a quello richiesto.

4.3 Applicativo informatico “Patentini fitosanitari”.

Nell’ambito del Progetto di e-government AtoB Piemonte “Servizi on-line per il mondo rurale”, è in funzione il sistema informatico Ruparpiemonte (per le Amministrazioni Provinciali) e Sistemapiemonte (per gli Enti gestori) per la gestione dell’applicativo informatico “Patentini fitosanitari”.

4.4 Modulistica.

Tutta la modulistica necessaria per l’espletamento della procedura in questione, è stata inserita nell’applicativo informatico.

Alle Amministrazioni Provinciali è riservata la gestione e la stampa dei seguenti modelli:

- Mod. PAT/1 – Richiesta di finanziamento con allegato il Programma operativo a preventivo.
- Mod. PAT/4 – Consuntivo corsi per anno e per Ente gestore.
- Mod. PAT/5 – Verbale di ispezione corsi.
- Convocazione rappresentanti commissione d’esame dell’ASL.
- Verbale di esame finale.
- Elenco iscritti per ogni singolo corso.
- Attestazione del candidato di richiesta di iscrizione ad un corso.
- Richiesta rilascio autorizzazione diplomati/laureati.
- Richieste di autorizzazione pervenute nell’anno per singola Provincia.
- Numero di “patentini” rilasciati per provincia, anno e titolo di studio.
- Elenco dei “patentini” rilasciati nell’anno per singola Provincia.
- Numero di partecipanti ai corsi per Ente gestore nell’anno.
- Numero di corsi effettuati per Comune e per Ente gestore.
- “Patentini” in scadenza.
- Emissione “Patentino”.

All’Ente Gestore è riservata la gestione e la stampa dei seguenti modelli:

- Mod. PAT/1 – Richiesta di finanziamento con allegato il Programma operativo a preventivo.
- Mod. PAT/2 – Comunicazione inizio corsi ed esame finale.
- Mod. PAT/3 – Richiesta finanziamento con allegato Programma operativo a consuntivo.
- Registro di presenza allievi e docenti.
- Verbale di esame finale.
- Richiesta rilascio autorizzazione diplomati/laureati.
- Lettera di invito al singolo candidato.
- “Patentini” in scadenza per ogni Ente gestore.
- Attestazione superamento esame finale.
- Richiesta di rilascio/rinnovo da parte dell’interessato.

Al singolo soggetto è riservata la gestione e la stampa dei seguenti modelli:

- Richiesta rilascio autorizzazione diplomati/laureati.
- Attestazione del candidato di richiesta di iscrizione ad un corso.

4.5 Presentazione domanda di finanziamento ed approvazione “programma operativo”.

Gli Enti interessati alla programmazione, organizzazione e gestione dei percorsi per il rilascio od il rinnovo dei “patentini” per l’acquisto dei prodotti fitosanitari in agricoltura dovranno presentare domanda alla Provincia – Settore/Servizio dell’Agricoltura competente per territorio, tramite il Servizio on line predisposto dal CSI Piemonte e disponibile sul portale Sistemapiemonte e far pervenire la domanda in formato cartaceo, allegando il programma

operativo dei corsi (Mod. PAT/1) nonché il numero indicativo dei candidati che scelgono il percorso di autoapprendimento da inserire nelle sessioni di esame riferiti all'Ente gestore, entro il **16.5.2011**.

Ogni Ente interessato può richiedere indicativamente fino ad un massimo di € 55.000,00 in ogni singola Provincia.

Ogni Provincia – Settore/Servizio dell'Agricoltura competente per territorio provvederà:

- a verificare i requisiti degli Enti gestori;
- a comunicare alla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Servizi di Sviluppo Agricolo l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie a disposizione, in relazione a quello delle domande ammissibili, richiedendo, se necessaria, l'integrazione di fondi;
- ad applicare, laddove necessario, i criteri di cui al punto 4.2;
- ad approvare il Programma operativo;
- a stipulare la convenzione con gli Enti gestori;
- ad autorizzare gli Enti ad iniziare i corsi.

Entro il 31.1.2012, l'Ente gestore può rimodulare il programma operativo nell'ambito di ciascuna Provincia per quanto riguarda il numero dei partecipanti ai corsi ed il numero di coloro che scelgono il percorso di autoapprendimento e/o il numero dei corsi previsti, nei limiti del finanziamento ammesso da ciascuna Provincia.

4.6 Attività transitoria per corsi di rilascio

Tenuto conto della recente e più restrittiva riclassificazione dei prodotti fitosanitari che, inserendo nuove molecole nelle classi di prodotti che richiedono il possesso del patentino, ha allargato a nuovi settori (in particolare viticolo e actinidia) tale obbligo e valutata pertanto la necessità di fornire a tali soggetti l'opportunità di acquisire il patentino in tempo utile, gli Enti gestori possono presentare alle Province entro il 31.3.2011 richiesta cartacea con il numero dei corsi di rilascio da attivare nel periodo transitorio.

Ogni Provincia provvederà ad approvare l'attività formativa o come anticipo dell'attività 2011 o come integrazione dell'attività 2010 sulla base della disponibilità finanziaria di ciascuna Provincia.

Il termine per lo svolgimento dell'attività 2010 è da ritenersi prorogato al 31.5.2011.

4.7 Comunicazione inizio corsi

Dopo l'approvazione del programma operativo, gli Enti gestori presenteranno alla Provincia – Settore/Servizio dell'Agricoltura competente per territorio la comunicazione di inizio corsi (Mod. PAT/2) con allegato il calendario delle lezioni, che contiene nominativo e titolo di studio dei docenti, almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso, anche via fax o e-mail.

4.8 Finanziamento attività

4.8.1 Finanziamento corsi

Il finanziamento riguarda la programmazione, organizzazione e gestione di ogni singolo corso regolarmente concluso a favore degli Enti gestori con l'importo forfetario fino a 1.650 euro per i corsi di 20 ore e fino a 550 euro per i corsi di 5 ore.

Qualora il numero degli allievi ammessi all'esame finale risulti al di sotto del numero minimo consentito è prevista una decurtazione del finanziamento proporzionale al numero di allievi mancanti per raggiungere il minimo previsto.

4.8.2 Finanziamento percorso di autoapprendimento

Il finanziamento riguarda la gestione delle sessioni di esame di coloro che hanno scelto il percorso di autoapprendimento .

Ad ogni Ente gestore viene riconosciuto un importo forfetario di € 30,00 per ogni interessato che ha scelto il percorso di autoapprendimento e che ha sostenuto l'esame.

Tale importo verrà erogato una sola volta anche nel caso in cui il candidato debba ripetere l'esame.

4.9 Erogazione dei pagamenti.

L'erogazione dell'importo complessivo spettante a ciascun Ente gestore si articola, di norma, nel pagamento di un anticipo o di un acconto e del saldo.

Tale pagamento è effettuato da ogni singola Provincia competente per territorio sulla base del provvedimento di impegno a favore degli Enti gestori.

Gli Enti gestori dovranno trasmettere alla Provincia richiesta di pagamento (Mod. PAT/3) integrata con il numero di coloro che hanno scelto il percorso di autoapprendimento e che hanno sostenuto l'esame.

a) Anticipo o acconto.

Ogni Provincia può autorizzare l'erogazione:

- di un anticipo fino al 60% sul programma operativo approvato ad ogni Ente Gestore, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Provincia competente e per un importo pari all'anticipo concesso.

oppure

- di un acconto fino al 100% sull'attività realizzata.

b) Saldo.

L'attività deve essere conclusa improrogabilmente entro il 30 aprile 2012.

Entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività, l'Ente gestore trasmetterà a ogni Provincia, la richiesta di pagamento e il Programma operativo a consuntivo (Mod. PAT/3).

Il registro presenze allievi e docenti nonché la documentazione di spesa restano agli atti dell'Ente gestore per eventuali controlli da parte di ogni Provincia.

Ogni Provincia provvederà alla liquidazione del saldo relativo al pagamento dell'attività a favore degli Enti gestori.

4.10 Controlli e vigilanza dei corsi.

Il controllo e la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi sono affidati a ogni Provincia – Settori/Servizi dell'Agricoltura competenti per territorio.

I funzionari della Provincia incaricati del controllo dovranno redigere l'apposito verbale di ispezione (Mod. PAT/5).

4.11 Penalità

Al termine dell'attività, qualora il Programma operativo, eventualmente rimodulato, in ogni Provincia venga realizzato parzialmente rispetto a quello approvato, all'Ente gestore vengono attribuite le seguenti penalità:

numero di soggetti che sostengono l'esame finale provenienti sia dai corsi che dal percorso di autoapprendimento rispetto al numero totale di tali soggetti previsto nel programma operativo:

- dal 100% ad oltre il 75%: nessuna penalità.
- dal 75% al 30%: riduzione del 10% del finanziamento ammesso.
- meno del 30%: riduzione del 30% del finanziamento ammesso (compreso il recupero degli acconti eventualmente già erogati).